

Una dottrina dolce: i precetti islamici relativi al neonato

1. Le ragioni di un'analisi

Siamo soliti pensare all'Islam da esterni, da occidentali, come ad una complessa dottrina che controlla, in maniera anche piuttosto costrittiva rispetto alle consuetudine dei nostri paesi di origine, il comportamento degli adulti. In realtà anche nei nostri sofisticati paesi non mancano le costrizioni, sebbene più subliminali e sofisticate. Inoltre, non si può non considerare l'effetto obnubilante, quando non distruttivo, dell'uso talvolta crudo e talvolta irresponsabile delle notizie¹, che ci porta a costruire stereotipi², perlopiù negativi, legati anche alla questione del terrorismo³, la quale sebbene in parte si possa motivare con l'estremismo islamico⁴ non coincide con l'Islam in quanto tale.

Forse allora può essere significativo, per una comunità accademica, analizzare il riverbero della dottrina islamica rispetto ad un tema delicato che non sia sempre quello della posizione della donna in quelle società, della guerra, della mortificazione del corpo, dell'odio tra culture⁵ o del conflitto di civiltà alla Samuel Huntington; forse può essere interessante chinarsi su una *dottrina dolce*, su un Islam lieve meno

1 EDWARD SAID, «Islam as News», in *Covering Islam – How the media and the experts determine how we see the rest of the world*, New York, First Vintage Books Edition, 1997, pp. 2-69.

2 Sul tema risulta molto illuminante un volume collettaneo promosso dall' AAUG (Association of Arab-American University Graduates) a cura di BAHÁ ABU-LABAN e FAITH T. ZEADEY dal titolo *Arabs in America - Myths and Realities*, Wilmette, Illinois, The Medina University Press International, 1975.

3 FOUAD ZAKARIA, *Myth and reality in the contemporary Islamic movement*, London, Pluto Press, 2005.

4 THOMAS R. MOCKAITIS, *The “new” terrorism: myths and reality*, Stanford, Stanford University Press, 2008.

5 FAWAZ A. GERGES, *America and political Islam: clash of cultures or clash of interests*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

noto, eppure molto presente nell'intimo quotidiano di chi lo pratica in merito all'universo dei precetti che riguardano la vita del neonato. Per questo motivo ritengo utile una riflessione su questo tema.

1.a Nasab: la filiazione nel diritto islamico fra dottrina giuridica e mito

Come negli ordinamenti occidentali, anche per quelli di derivazione coranica la filiazione, *nasab*, è il legame di consanguineità che ricollega un individuo ai suoi genitori. La causa diretta (*'illa*) della *nasab* è il *wat'*, il rapporto carnale fra un uomo e una donna, ma tale rapporto di causa-effetto non è, come negli ordinamenti occidentali, immediato: nel diritto musulmano non vi sono filiazioni al di fuori di quelle riconosciute dalla legge; i bambini sono sempre legittimi. È questo un aspetto che può senz'altro interessare l'antropologo e soprattutto il sociologo del diritto in termini di ineffettività parziale e di resistenza del fatto al diritto (i soggetti che consumano rapporti prematrimoniali o extramatrimoniali per il diritto islamico ledono l'effettività delle sue norme fondamentali) e in termini di "recupero giuridico" dei comportamenti che resistono, de facto, al diritto. Dunque, nel sistema giuridico islamico l'unione di fatto non è sufficiente ad attestare la filiazione, la cui prova è costituita solo dal matrimonio o, solo in passato, fortunatamente, per quanto riguarda il Maghreb, da un'altra possibile situazione di legittimità: quella che si veniva a costituire quando i padroni intrattenevano rapporti intimi con le proprie schiave – è evidente l'intento dei giuristi del passato di salvaguardare la sopravvivenza fisica e sociale dei bambini nati da tali unioni.

Al matrimonio è ricollegato non solo il figlio nato legittimamente al suo interno, bensì anche quello venuto alla luce successivamente alla dissoluzione delle nozze, nei casi in cui il concepimento possa situarsi comunque all'interno del matrimonio.

Esiste, insomma, una presunzione di paternità espressa con il motto giuridico *al walad li-l-firāsh*, cioè il bambino appartiene al letto⁶.

6 Precisiamo che tale presunzione non è assoluta, tant'è vero che il marito ha facoltà di disconoscere il bambino in tre casi: il primo si verifica allorché il concepimento risalga ad un periodo anteriore al matrimonio, il che può essere attestato quando il momento della nascita dimostri che la durata minima della gravidanza, sei mesi, non sia stata rispettata (lasso di tempo

In merito al disconoscimento di paternità va precisato che occorre che non vi siano dubbi riguardo al carattere irregolare del concepimento. Se, ad esempio, la donna fosse stata già incinta al momento dell'accusa di adulterio, l'azione di disconoscimento del bambino sarebbe stata automaticamente rigettata.

In ogni altra ipotesi, il marito della madre risulta essere, per il diritto islamico, il padre del bambino, persino quando il figlio di genitori bianchi sia nero (nel qual caso si invocherà l'*al-'irk nazzā'*, cioè il cosiddetto ritorno di eredità) o somigli in modo impressionante ad un altro uomo designato pubblicamente dal marito.

Inoltre, nei casi in cui il marito dichiara di aver coabitato con la sua sposa senza avere rapporti intimi con lei la dichiarazione è nulla, perché i giuristi, invocando la virilità maschile, la "natura", non ritengono plausibile una tale situazione. Infine, va ricordato che il disconoscimento del figlio risulta nullo nei casi in cui sia successivo al riconoscimento, pubblico o privato, del bambino. Il disconoscimento non è più possibile allorché il marito abbia accettato la paternità del bambino, tacitamente

scaturito dall'accostamento di due versetti del Corano: il versetto 233 della Seconda Sura e il versetto 15 della Sura XLVI, nei quali si legge rispettivamente che: «Le madri che vogliono dare ai loro figli un allattamento completo li allatteranno per due anni interi» e che «Sua madre lo ha portato e lo ha partorito con dolore. Dal momento in cui lo ha concepito sino all'epoca del suo svezzamento sono trascorsi 30 mesi. Trenta mesi, meno i due anni necessari all'allattamento, cioè 24 mesi, dà 6 mesi »; la seconda condizione di possibile disconoscimento si verifica quando nel periodo al quale viene fatto risalire il concepimento la coabitazione fra gli sposi sia stata impossibile, ad esempio per via dello stato di salute di uno dei coniugi, o a causa di una separazione di fatto intervenuta fra gli sposi per un lasso di tempo significativo; la terza condizione valida per il disconoscimento di paternità si verifica quando il marito pronuncia contro sua moglie l'accusa di adulterio. Per provare l'infedeltà dell'accusata, il versetto 15 della Sura IV del Corano esige non solo che il marito sia stato testimone diretto dei fatti, ma che alla consumazione del tradimento abbiano assistito altri quattro testimoni oculari maschi. L'adulterio risulta conseguentemente quasi impossibile da dimostrare e non è un caso; infatti, l'intenzione del Profeta era quella di evitare l'applicazione delle pene troppo severe previste per gli adulteri (morte per lapidazione). Accanto all'indulgenza che in qualche modo si viene a creare grazie alle prescrizioni coraniche, il Profeta ha introdotto anche uno strumento terribile: il *li' ān*, vale a dire la procedura di anatema ripetuto cinque volte e rivolto alla moglie tacciata di infedeltà, attraverso la quale il marito ha comunque la possibilità di far valere giuridicamente l'adulterio, anche quando non vi siano testimoni, a meno che la donna accusata non risponda all'anatema con altrettanti giuramenti contrari. In tal caso, fatti salvi gli effetti giuridici della prova di adulterio, che consistono in prima istanza nel disconoscimento del figlio nato in condizioni sospette, vengono a cadere gli effetti penali della prova di adulterio e alla donna non è possibile applicare le punizioni corporali altrimenti previste.

o espressamente: allorché il marito abbia coabitato con la moglie pur essendo a conoscenza della sua gravidanza o del suo parto sospetti; allorché abbia egli stesso mandato a chiamare la levatrice o comprato, con il proprio denaro, gli oggetti necessari al parto; oppure allorché abbia atteso un certo lasso di tempo (da due a sette giorni) successivo al parto prima di portare il proprio caso di disconoscimento dinanzi al cadì.

Per quanto riguarda i figli nati dopo la dissoluzione del matrimonio, il cui concepimento possa però essere fatto risalire all'interno del matrimonio stesso, nel diritto islamico i bambini sono ricollegati al matrimonio allorché il tempo trascorso fra la dissoluzione di quest'ultimo e la nascita non superi il massimo della durata legittima della gestazione. In merito a tale durata la divergenza fra i vari riti è profonda e può raggiungere addirittura i sette anni nel rito malekita.

Molti dottori della legge islamica sono stati certamente influenzati dalla credenza nel bimbo addormentato nel ventre materno, la quale conferisce alla donna il diritto di dichiararsi incinta di un figlio *markūd*, cioè addormentato, dormiente.

Probabilmente, tuttavia, altrettanti giuristi non hanno creduto a questa credenza, ammettendo come plausibili solo le gestazioni non superiori ai dieci mesi, ma non la hanno neppure contestata per ragioni umanitarie, conformandovisi addirittura, nelle loro decisioni, al fine di sottrarre le donne accusate di infedeltà alle severe pene previste per l'adulterio e, soprattutto, al fine di limitare il più possibile il numero dei diseredati, salvando dalla miseria e dall'esclusione i figli nati in tali condizioni.

2. Il neonato nei precetti della tradizione islamica

Allah ha stabilito un insieme di regole che reggono l'esistenza dell'uomo dalla sua venuta sulla terra fino al giorno in cui raggiungerà la sua dimora eterna dell'altro mondo. Anche prima di ciò, quando si trovava nelle tre tenebre⁷, l'uomo era già sottomesso senza restrizione alle leggi naturali di Allah. Dopo la sua nascita, gli ordini divini si applicano ormai a lui attraverso i suoi genitori

⁷ Cioè ventre, matrice e placenta.

interposti o attraverso coloro che lo hanno sotto la loro tutela. Allah ha infatti prescritto delle ingiunzioni che si devono applicare al minore attraverso il suo tutore. Poi, una volta divenuto maggiorenne, esse si rivolgono a lui direttamente, e questi diventa responsabile delle proprie azioni e le disposizioni legali relative ai miscredenti o ai musulmani si applicano ormai a lui. In questo momento egli comincia effettivamente a dirigersi verso la dimora dei beati o verso quella dei dannati. Percorre così tutte le tappe, di giorno e di notte, fino alla dimora alla quale è stato predestinato, guadagnando in quelle tappe le cause che vi conducono e compiendo lì degli atti appropriati come altrettante pietre miliari. Alla fine del percorso, raggiunge l'habitat che è stato costruito per lui prima ancora della sua creazione, cioè la dimora della felicità oppure quella della dannazione. Là depone il suo bastone di Pellegrino e si stabilisce definitivamente, trovando infine la dimora della Giustizia come rifugio o la dimora della Felicità come luogo di soggiorno⁸

2.a *Venire al mondo*

L'insieme dei precetti della dottrina islamica dedicati al neonato consiste in esortazioni, divieti, raccomandazioni e anche una sorta di "sacrificio religioso" abbastanza articolato che si chiama *Al Aqyqa*. Non deve sorprendere il fatto che ci siano precetti molto articolati che riguardano il culto, poiché come ben sappiamo non c'è una differenza netta, nell'Islam ortodosso, tra la dottrina di matrice religiosa e la sua elaborazione tecnico-giuridica. Sappiamo quanto strenua sia stata la lotta per le frange progressiste del mondo musulmano, quelle più moderate, le quali vogliono entrare nella contemporaneità dialogando anche col contesto internazionale, guardando senza pregiudizi all'universo anglofono, col quale sono entrate in contatto per ragioni storiche ed economiche (nel caso degli Emirati, per esempio, in base alla situazione della *lex mercatoria* del petrolio e a tutto l'universo contrattuale ad esso connesso). Per quelle frange moderate dell'Islam è stato molto difficile imporre una visione più laica e progressista e per quanto un progresso sia stato in parte possibile, certamente nella Moudawana, nel diritto di

8 Cf. Imam Chamsou-Dine Ibn Al Qayyim Al Jaouziya.

famiglia, in tutto ciò che riguarda la persona, anche il corpo della persona – bambino, minore, ma anche femminile – e il matrimonio sicuramente la tradizione è ancora l'elemento che prevale più del progresso su questa disciplina giuridica che non ha mai perso la sua matrice teologica.

Vediamo nel dettaglio il primo grande precetto relativo al neonato: si tratta dell'esortazione a cercare in tutti i modi di avere figli, che ha origine direttamente dal Corano, dal versetto 187 della Sura Al-Baqara : «Coabitare dunque con esse (le vostre spose) e cercate ciò che Allah ha prescritto in vostro favore». Dopo aver concesso un alleggerimento alla comunità sollevandola dal divieto di compiere l'atto sessuale durante le notti del mese di Ramadan quando l'atto fosse scelto e motivato esclusivamente dal desiderio e dalla soddisfazione del bisogno carnale, Allah ha raccomandato ai credenti di ricercare il suo consenso e non lasciarsi guidare solo dal desiderio dell'altro, ma ricercare la ricompensa promessa, sforzarsi di dare a Dio una progenitura che lo adorerà. In questo precetto, e nei commenti ad opera dei vari teologi musulmani, c'è ovviamente tutto il peso della severità di un Dio che chiede di essere obbedito ed adorato; l'incoraggiamento a riprodursi e divenire numericamente abbondanti è il risvolto sociale di una norma all'apparenza intima, ma in realtà di estrema valenza comunitaria e pubblica. Il tema del primo precetto relativo al neonato in realtà riguarda soprattutto la posizione della donna nella società islamica in quanto madre, come si comprende anche leggendo i testi della tradizione. Infatti Ibn Yassar racconta di un uomo che aveva interrogato il profeta Maometto chiedendogli se potesse sposare una donna che amava moltissimo ma che era sterile. Maometto gli risponde di no, l'uomo reitera la questione tre volte e alla fine il profeta risponde: « Sposa la donna affettuosa e feconda perché attraverso di voi voglio superare nel numero le altre comunità». La questione demografica e politica viene quindi normata dentro ed attraverso il corpo fertile della donna. Il secondo precetto però è ancora più interessante in ragione della centralità della funzione riproduttiva della donna, che diventa la risposta ad una società preislamica che, secondo alcuni studi⁹, era sicuramente

9 In realtà, come ho chiarito in *Costruzione sociale dell'identità femminile e pluralismo giuridico*, (Roma, Aracne, 2007) in buona parte della società preislamica, nella fase del seminomadismo numerose tribù praticavano la poliandria e quindi le donne avevano una

negativa nei confronti delle figure femminili. Questo secondo precetto consiste nel divieto di detestare le bambine. Sulla stessa scorta, figura fra le raccomandazioni relative al neonato quella di annunciarne la nascita e congratularsi con i genitori, proprio con l'intento di contravvenire all'antica consuetudine di congratularsi con i padri solo per la morte delle bambine, non per la loro nascita.

2.b Corpicino normato e socializzato: orecchie, palato, testina del neonato

Appena un bimbo nasce, la dottrina islamica impone che gli si sussurrino all'orecchio destro l'*adhan*, il primo richiamo alla preghiera che fa accorrere i fedeli alla moschea, ed all'orecchio sinistro l'*iqama*, il secondo richiamo alla preghiera, che si rivolge ai fedeli già accorsi nella moschea. La ragione teologica è far sì che il richiamo di Allah sia più repentino di quello dei demoni, affinché la creatura perfetta da lui creata non sia corrotta da Satana. Ma il risvolto sociale di questa norma è che immediatamente, sussurrandogli parole della fede, che sono parole della legge santa, diventa membro di quella comunità, *muslim*, sottomesso al Diritto di Allah.

Il precetto successivo riguarda il palato del neonato, che va strofinato con dolcezza. In diverse occasioni, nella tradizione islamica, si rappresenta il Profeta Maometto che benedice in nome di Allah un piccolo e gli strofina il palato dolcemente con un dattero masticato, come se la benedizione di Dio dovesse giungere assieme all'esperienza della dolcezza (tattile e delle papille gustative) – si tratta di uno dei segni più delicati della dottrina dolce dell'Islam riguardo ai neonati, dei quali conosciamo la spiccata sensibilità orale.

Infine, i precetti della tradizione islamica prevedono che si rasi la testina del bebè e, pesati i capelli, si versi l'equivalente del loro peso in elemosina. Il significato di questa norma sociale è evidente:

relativa indipendenza anche di costumi sessuali; è vero anche però che altre tribù altrettanto numerose praticavano il crudele uso di seppellire le femminucce, quindi i precetti coranici hanno in qualche modo protetto, se non la qualità di vita, l'esistenza delle donne (Sura 16 An-Nahl, versetti 58 e 59 «E quando si annuncia ad uno dei credenti una bambina, il suo volto si incupisce e una rabbia profonda lo pervade»).

immediatamente il credente è rinviato a *zakat*, il dovere di elemosina, uno dei cinque *rukhn*, pilastri fondativi della fede islamica, ed è rinviato alla comunità, cui simbolicamente deve donare qualcosa. È vietato rasare solo in parte la testina dei piccoli, va rasata completamente poiché deve esserci equità fra tutte le sue parti.

2.c Il sacrificio Al-Aqyqa¹⁰

L'aqyqa corrisponde, per esagerazione, al battesimo cristiano. Il bambino viene festeggiato attraverso il sacrificio di un animale (solitamente un montone), la cui carne viene condivisa fra la famiglia del neonato e i vicini. L'imam Malik, all'origine del rito malekita, rito ortodosso per eccellenza seguito in Arabia Saudita e Maghreb, afferma che si tratti di una norma universale. Infatti, pochissima letteratura ne contesta l'obbligatorietà e benché in diversi *hadith* di prima generazione il Profeta affermi che è *una buona cosa per colui che vorrà farlo*, di fatto quasi tutti i musulmani, a prescindere dalle scuole coraniche di riferimento, lo praticano da secoli, sacrificando due bestie per un bimbo ed un solo animale per festeggiare le bimbe. Non è il carattere di obbligatorietà formale a decretare l'universalità di questa usanza, bensì il suo significato familiare e sociale: sacrificare significa offrire cibo ai vicini¹¹, attestando di fronte alla propria comunità la propria capacità economica e rispettabilità (non è permesso sacrificare un animale per più di un bambino); inoltre, il bambino per il quale è avvenuto il sacrificio dell'*aqyqa* può intercedere per i propri genitori presso Allah e sarà protetto dai demoni. Ma più di tutto, i musulmani credono sinceramente nella protezione che quel sacrificio procurerà al piccolo, proprio come i cristiani credono nel valore del battesimo, che

10 Etimologicamente, secondo alcuni il termine designa i capelli con i quali il neonato viene al mondo, che vengono tagliati il settimo giorno per poi offrire l'equivalente del loro peso in elemosina e compiere *aqyqa*. Secondo altre fonti, il termine vuol dire il sacrificio compiuto. Vi sono poi almeno una decina di nomi per chiamare la carne offerta (Cf. *Les préceptes islamiques relatifs au nouveau-né*, par l'Imam Chamsou-Dine ibn Al Qayyim Al Jaouziya, Editions et distribution Sana, p. 25).

11 Per ulteriori dettagli etnografici su cottura, macellazione e distribuzione della carne Cf. *Ibid.*, p. 28-31.

iscrive certo il piccolo nella comunità dei credenti, ma prima di ogni cosa lo libera dal male. La saggezza islamica lo definisce per questo come un atto di pietà e di amore in favore del neonato.

2.d *Ti chiamo per nome*

Nel settimo giorno, che nell'uso concreto viene procrastinato fino al dodicesimo, oltre al taglio dei capelli e ad *aqyqa* il bimbo dovrebbe anche essere circonciso se maschietto e ricevere un nome.

I musulmani credono in una ferma correlazione fra il significato dei nomi propri e il carattere di chi porta quei nomi, per questo esistono fiumi di indicazioni, accumulate nel corso dei secoli, relative ai divieti onomastici: niente nomi che ricordino una fede diversa, niente nomi di angeli o demoni (controversi i nomi dei profeti), niente nomi che evocino cose brutte (cane *Kalb*, serpente *Hayya*, guerra *Harb*) o siano aggettivi propri di Allah (misericordioso, onnisciente, ecc). In caso di errori, è possibile e consigliato modificare i nomi. Il punto interessante è che il diritto di assegnare un nome ai figli appartiene esclusivamente ai padri, non alle madri. Ciò si iscrive perfettamente nella rappresentazione (soprattutto formale ed esteriore) patriarcale di queste culture.

2.e *Circoncisione e bucatura delle orecchie*

Anche nel caso di queste due pratiche il corpo è normato e socializzato. In merito alla bucatura dell'orecchio, è vietata ai maschietti e permessa alle bimbe poiché i futuri uomini dovranno mostrare alla società un'immagine virile, mentre le future donne esalteranno la femminilità con dei monili. In merito alla circoncisione (asportazione del prepuzio o di una sua parte nel maschietto, del clitoride nella femminuccia), invece, la letteratura è sterminata e poiché questo contributo non mira ad indagare particolari antropologici, ma piuttosto a riflettere sul riverbero sociale ed individuale della dottrina islamica, basti accennare che è considerata pratica obbligatoria per i maschietti ed auspicabile, ma

non obbligatoria, per le femminucce. Tale pratica mira alla purezza ed all'igiene, ma soprattutto alla riconoscibilità dei fedeli¹².

2. f *Umori e odori corporei*

L'urina dei neonati ancora non svezzati è anch'essa oggetto di una normazione differenziata in base al sesso: Sull'urina del maschietto di asperge un poco di acqua, mentre quella della femminuccia va lavata. Inoltre l'urina, così come la bava dei piccini, non sono considerate impure e ci si può recare alla preghiera anche con gli abiti macchiati da questi umori.

3. Considerazioni conclusive o delle conseguenze dei baci

L'ultima raccomandazione in merito ai neonati è questa: bisogna baciare i propri figli, e per estensione bisogna baciare i piccoli.

Bisogna essere virili, forti, puri, ma bisogna dare i baci. Non solo le mamme, anche i padri devono baciare i piccoli. Una pratica tenera e femminile per eccellenza viene indicata come obbligatoria, confermando ancora una volta l'inclinazione pangiurista della Sunna nel suo insieme, che tende a recuperare all' *halāl*, cioè alla liceità, dunque alla legittimità del diritto, tutto ciò che è *harām*, cioè illecito, proibito, o sconveniente perché troppo femminile, come i baci. C'è nella Sunna, e come diretta conseguenza nella dottrina, nel *fiqh*, la tendenza a reintegrare nel sistema di valori veicolato dalla *chari'* ha anche le contraddizioni più eclatanti, scatenando una complessa ricomposizione dell'armonia, della bellezza, *husn* della legge in quanto emanazione della divinità, ricomposizione resa paradossalmente possibile dal flettersi e dall'articolarsi dell' *halāl*, la liceità, in direzione della disarmonia, dell'illiceità, della bruttezza — *hubk*, per utilizzare i termini della mistica coranica, o semplicemente in direzione della dolcezza femminile, confondendo per un attimo le

12 Diversi imam parlano a proposito della circoncisione di discendenza di Abramo, infatti è una pratica che accomuna tutti i popoli semiti.

frontiere di genere. Sono le conseguenze dell'opera sotterranea del matriarcato, i cui dardi sono i baci. Questa dinamica sotterranea del sistema coranico, così asservita all' *harām*, a ciò che è proibito, ma anche nascosto, celato, protetto, determina quel "recupero giuridico alla liceità" che consente, anzi invita fortemente anche gli uomini alla tenerezza dell'amore. Così, ciò che il super-io politico-giuridico-teologico patriarcale nega di giorno, alla luce della Legge, si porta inaspettatamente dove si nasconde l'es, l' *harām*, nei territori del notturno matriarcale in cui il femminile incontra il maschile e la legge è sovvertita dalle passioni. Bacio, dopo bacio, dopo bacio...